

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ESHAL & PLANET SUN - COOPERATIVA ESTETICA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIALE AURELIO
ZONGHI 1

Numero REA: AN - 193878

Codice fiscale: 02516610421

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 74889/17685 DI REPERTORIO	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	"COOPERATIVA SOCIALE ESHAL & PLANET SUN -	
	COOPERATIVA ESTETICA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita la società cooperativa denominata "COOPERATIVA	
	SOCIALE ESHAL & PLANET SUN - COOPERATIVA ESTETICA".	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o - in pre-	
	senza dell'Amministratore unico - dell'Assemblea ordinaria, la	
	Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o	
	più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza	
	e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero	
	delle Attività produttive ed ai relativi organismi periferici,	
	provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede	
	sociale.	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Fabriano, all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	ART. 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050; potrà esse-	
	re prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione	

dell'Assemblea straordinaria dei soci.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
ART. 4	
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.	
Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo articolo 5, finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91.	
Inoltre la Cooperativa, per i propri soci, intende perseguire e ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile, dagli amministratori ed approvato	

dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

	La Cooperativa ha per oggetto:	
	- l'attività di trattamenti estetici;	
	- l'esercizio di massaggi, quali a titolo esemplificativo,	
	circolatorio, modellante, estetico, linfodrenaggio connettiva-	
	le, gambe, schiena, pancia e shatzu;	
	- l'attività di manicure, di pedicure, la ricostruzione di un-	
	ghie, il trucco personalizzato, la pulizia del viso, l'utiliz-	
	zo di macchinari per gli inestetismi del viso e del corpo, la	
	depilazione, il peeling corpo, il trattamento corpo modellante	
	e tonificante, la fango terapia, l'utilizzo di lampade abbronzanti per il viso e per il corpo;	
	- la vendita di prodotti cosmetici;	
	- il trattamento e la cura di ciglia e di sopracciglia;	
	- l'organizzazione di corsi professionali relativamente al	
	settore estetico;	
	- l'attività di collaborazione con professionisti esterni e	
	medici.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia diretta-	
	mente sia indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo	

contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo Cooperativo.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, con cui contribuiscono al raggiungimento

degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;

b) le persone svantaggiate, di cui all'articolo 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 381/91.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono altresì essere ammessi come soci cooperatori le perso-

ne giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche, affini, concorrenti o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;

b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente articolo 6;

c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla

legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi articoli 44 e 45.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci operatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci operatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, secondo

comma, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea straordinaria per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio

cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente articolo 6.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

ART. 9

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti

previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti

dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dell'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 12.

ART. 10		
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, nonché per liquidazione o fallimento.		
ART. 11		
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.		
Il recesso non può essere parziale.		
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.		
Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi articoli 44 e 45.		
Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.		
Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la		

risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro che avverrà alla scadenza del termine di preavviso della relativa disciplina e/o dal regolamento interno di cui alla legge n. 142/01, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

ART. 12

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 6;
- d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutuali-

	stico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecu-	
	zione del rapporto sociale;	
	e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale solleciti-	
	tazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento	
	delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti even-	
	tualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;	
	f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la	
	propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di	
	quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento in-	
	terno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi	
	dell'articolo 1455 del codice civile;	
	g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto	
	di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Coopera-	
	tiva per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del	
	Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare	
	l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rap-	
	porto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione non-	
	ché delle esigenze dell'impresa sociale;	
	h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro su-	
	bordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari,	
	per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello su-	
	bordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;	
	j) che violino uno o più degli obblighi di cui al precedente	
	articolo 8;	

17 di 47

debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli articoli 44 e 45 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ri-	
	tenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a	
	carico dei soci cooperatori esclusi.	
	ART. 15	
	In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno dirit-	
	to alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con	
	le modalità previste dal precedente articolo, con riferimento	
	all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	ART. 16	
	I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liqui-	
	dazione della quota sociale loro spettante entro cinque giorni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI E SOCI FRUITORI	
	ART.17	
	Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 381/91, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gra-	
	tuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa	
	per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima.	

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo 8, lettere a), d), e) e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità

data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno sei mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Possono altresì essere ammessi come soci, i soci fruitori, coloro cioè che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.

A loro si applicano le stesse regole previste per i soci volontari.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE SOCIALI

ART. 18

Il patrimonio sociale è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,83 (venticinque virgola ottantatre) né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci operatori, dai soci

	volontari, dai soci fruitori e dei soci speciali;
	b. dal fondo di riserva legale;
	c. da eventuali fondi di riserva straordinaria;
	d. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.
	e. da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici e privati.
	Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del codice civile, da parte dei soci.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione.
	Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.
	ART. 19
	Le quote di tutti i soci sono nominative.
	Le quote devono essere sottoscritte dai soci immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
	Nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

ART. 20

Le quote sottoscritte dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che concede o nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 21

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le di-

	sposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le	
	diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se	
	nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione	
	di cui all'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statu-	
	tari in conformità con il carattere cooperativo della società;	
	nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve	
	altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'eserci-	
	zio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui	
	la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consoli-	
	dato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di	
	dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne se-	
	gnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 del	
	codice civile.	
	ART. 22	
	L'Assemblea, che approva il bilancio delibera sulla distribu-	

25 di 47

lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 24

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 25

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movi-

mento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi di crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ART. 26

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 27

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedita mediante lettera raccomandata almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dal libro soci.

In alternativa alla raccomandata postale sono ammesse le raccomandate "a mano", nonché il telefax, il messaggio SMS o il messaggio di posta elettronica ed ogni altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dei soci, e comunque venga affisso presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ove nominati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente articolo 21.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di

Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale ove nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 28

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;

2. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;

3. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale, ovvero all'Amministratore unico;

4. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;

5. provvede eventualmente a conferire, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, del codice civile ed a revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone l'eventuale corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei

	sindaci e del revisore contabile;	
	7. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante	
	il rapporto mutualistico;	
	8. delibera, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato ac-	
	coglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da par-	
	te del Consiglio di Amministrazione;	
	9. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea stra-	
	ordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di	
	cui all'articolo 2514 del codice civile;	
	10. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento	
	interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto	
	anche economico da parte dei soci per la soluzione della crisi	
	stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in	
	favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 25;	
	11. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà esse-	
	re sottoscritta dai nuovi soci.	
	12. delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei	
	soci, nel caso di amministrazione affidata ad un Amministrato-	
	re Unico.	
	13. promuove la costituzione di consorzi o l'adesione a quelli	
	promossi da altre cooperative, compilando od approvando i re-	
	lativi statuti, determinando le quote di capitale da sotto-	
	scrivere e nominando i delegati.	
	L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata	

alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 29

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 30

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favo-

revole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 31

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare

costituzione dell'Assemblea.

ART. 32

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori, volontari e fruitori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, volontario o fruitore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 33

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario,
e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere
redatto dal notaio.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

AMMINISTRATORE UNICO

ART. 34

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-
zione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di
consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un mas-
simo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperato-
ri, tra i soci volontari e tra non soci; tuttavia, la maggio-
ranza di essi deve essere scelta tra i soci operatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato
all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine,
essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventual-
mente, il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più ammini-
stratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali

modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono palesi.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 36

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;

	c. compilare i regolamenti interni;	
	d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;	
	e. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;	
	f. deliberare su tutte le altre materie di cui al terzo comma dell'articolo 5;	
	g. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;	
	h. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	i. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	j. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci,	
	k. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;	
	l. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati; salvo che le stesse competenze siano state esercitate dall'Assemblea;	
	m. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni	

di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 37

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

ART. 38

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali di consultare, ove ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 39

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 40

L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente dello stesso ad eccezione dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci, nonché della determinazione delle penali da applicarsi ai soci esclusi, che, in tal caso, saranno riservate alla competenza dell'Assemblea.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

ART. 41

Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile e successive mo-

dificazioni.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un revisore.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 42

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre la revisione legale dei conti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-

servizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 43

Ove l'Assemblea eserciti la facoltà di cui al secondo comma del precedente articolo 41, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti d indicati nell'articolo 2409-quinquies, primo comma, del codice civile.

Il revisore incaricato:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 44

Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da

o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento di tempo in tempo vigente, del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per leg-

ge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 45

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della CCIAA di Ancona che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ancona. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 (trenta) giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata. L'arbitrato avrà sede ad Ancona.

TITOLO X		
REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE		
ART. 46		
E' fatto divieto di:		
a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse		
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e		
mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;		
b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-		
zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-		
spetto al limite massimo previsto per i dividendi;		
c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.		
ART. 47		
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio		
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi		
eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutuali-		
stico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.		
ART. 48		
Le clausole di cui agli articoli 46 e 47, primo comma, non		
possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordi-		
naria né straordinaria e devono essere di fatto osservate.		
TITOLO XI		
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE		
ART. 49		
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-		
minerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra		

i soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 50

Per quanto non previsto dalle presenti norme si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VI del Libro V del codice civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.